



**TRIBUNALE CIVILE DI AGRIGENTO**  
**AREA FALLIMENTARE**

Il Presidente di sezione, sentiti i giudici delegati ai fallimenti, dott.ssa Silvia Capitano e dott.ssa Maria Margiotta, ai sensi dell'art. 47 quater ord. giud.;

visto il d. l. n. 9/2020, il d. l. n. 11/2020, nonché da ultimo il d.l. n. 18/2020;

rilevato che il decreto n. 18/2020, all'art. 83, co. 1, prevede che: "*dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020*", e al co. 2 dispone che, "*dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto*";

visto il provvedimento emesso il 23 marzo 2020 dal Presidente del Tribunale di Agrigento;

ritenuto che deve tenersi in considerazione anche l'attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia), da parte degli organi e dei soggetti che prestano la propria opera nell'ambito delle procedure concorsuali e di coloro che, più in generale, vengono a contatto con questi ultimi perché incaricati, ad esempio, della redazione di perizie, della visione delle strutture in vendita, nella celebrazione delle vendite,

ricezione buste, apertura delle stesse (periti, custodi, coadiutori, curatori, commissari giudiziali, liquidatori, società specializzate ecc...);

ritenuto, pertanto, opportuno elaborare delle regole e delle linee guida onde poter assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;

\*\*\*\*\*

avuto riguardo alle procedure concorsuali per le quali siano già in corso le operazioni di vendita previste nel programma di liquidazione ovvero nell'ordinanza di vendita e, dunque, per le quali siano già stati emessi avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta, o nell'ambito delle quali si stia procedendo ad attività di vendita ai sensi dell'art. 104 *ter*, co. 7, l.f ( prima dell'approvazione del programma di liquidazione), nonché a quelle che si trovano ancora in fase prodromica,

#### DISPONE QUANTO SEGUE

- il differimento delle attività di perizia che necessitano di accesso ai beni appresi all'attivo concorsuale e/o ai pubblici uffici – ove non possano essere adottate rigide precauzioni che ne consentano lo svolgimento nel rispetto delle regole contenute nei testi normativi di cui sopra – e non possano essere svolte in via telematica sino al 15.4.2020, ponendo in essere *medio tempore* le ulteriori attività possibili;
- la sospensione dell'attività di visita se l'immobile è occupato sino al 15.4.2020 o se non lo è, per immobili diversi, e non è possibile eseguire tale attività nel rispetto delle precauzioni qui richiamate;
- in generale, che non è consentito l'accesso agli immobili appresi all'attivo concorsuale, salve le ipotesi di eccezionale urgenza e quindi, in caso di:



- a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal bene, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
  - b) attività di danneggiamento alla consistenza materiale del bene, ad opera degli occupanti o di terzi;
- in ogni caso, il curatore/commissario giudiziale dovrà previamente informare il g.d. che disporrà le modalità per l'accesso in questione;
- che resta salvo il compimento di tutte le attività compatibili con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice, deposito di integrazioni documentali), ovvero che possono svolgersi nel rispetto delle precauzioni previste;

#### **DISPONE inoltre**

- il differimento di tutte le attività di vendita **a prescindere dalla tipologia**<sup>1</sup>, (sia ove siano stati già espletati gli adempimenti pubblicitari, compresa la pubblicazione sul PVP, sia ove gli stessi non siano stati espletati), ad una data successiva al 15.4.2020, revocando la pubblicità non ancora eseguita se già disposta. Il curatore potrà procedere a tale attività, senza necessità di autorizzazione, limitandosi a darne comunicazione al giudice (indicando nel nome del file telematico rinvio asta coronavirus); eccezionalmente, per le aste già pubblicate ove sono state raccolte offerte in busta chiusa numerose, si dispone di differire solo la data di celebrazione della gara, comunque, all'interno del limite di 120 giorni di cui all'art. 571 c.p.c., essendo l'offerta irrevocabile per legge all'interno di tale lasso di tempo,

---

<sup>1</sup> Per le vendite che vengono celebrate in modalità telematica "pura" o in modalità "asincrona" anche mobiliare, tale soluzione si spiega, oltre che per esigenze di uniformità, alla luce dell'alterazione dell'assetto concorrenziale del mercato - specie se inteso (in linea con le esigenze sottese alla scelta del modello telematico) su scala nazionale - dovuta all'aggravarsi dell'emergenza sanitaria in atto.



previa pubblicità solo sui siti e sul PVP per informare i depositanti;

- che, per le udienze di vendita dinanzi al g.d. già fissate, il curatore dovrà segnalare l'urgenza ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. g) n. 1 d. l. n. 11/2020, potendo il Giudice eventualmente disporre l'adozione di modalità organizzative volte a tenere la vendita mediante stanza virtuale a mezzo di applicativo teams messo a disposizione dalla dgsia-Ministero della Giustizia;

a ciò consegue che:

- l'offerente potrà domandare la restituzione delle cauzioni già depositate, con la precisazione che, in difetto, l'offerta resterà ferma fino alla nuova asta in ragione della cauzione già versata;
- le Cancellerie e/o i gestori incaricati delle vendite non dovranno accettare più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo fino al 15 aprile 2020 e non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
- il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i curatori/commissari/liquidatori o i gestori sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con l'eventuale restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire, in sala aste o presso lo studio del professionista a ciò autorizzato, la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, l'apertura delle offerte potrà avvenire senza la presenza degli offerenti, dando a questi ultimi, con la



collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni.


Il presente provvedimento produce effetti a far data dalla sua emanazione.

Manda alla Cancelleria di darne comunicazione ai curatori e ai commissari giudiziali/liquidatori.

Agrigento, 24 marzo 2020

Il Presidente

*Marco Salvatori*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Salvatori', written in a cursive style.